

# STATUTO

## DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE CORO DA CAMERA DI VARESE

**Art. 1. Costituzione e sede.** E' costituita con Sede in Varese, c/o Civico Liceo Musicale, via Garibaldi n. 4, l'Associazione denominata Associazione Musicale Coro da Camera di Varese ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche, Ente Non Commerciale di Tipo Associativo ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n° 460 e nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

**Art. 2.** L'Associazione "Associazione Musicale Coro da Camera di Varese", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro.

**Art. 3. Scopi.** L'Associazione ha come fine lo sviluppo e la promozione della coralità e della musica a livello nazionale e internazionale. L'Associazione realizza i propri scopi con: l'organizzazione di eventi in cui sia centrale la coralità in tutte le sue forme, da quella esecutivo-concertistica, a quella didattica, fino a quella compositiva ed editoriale.

**Art. 4.** Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi; collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie; promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

**Art. 5. Struttura.** L'Associazione è formata da due tipologie di soci: soci effettivi, soci sostenitori. I soci eleggono un Consiglio Direttivo (nel seguito chiamato CD) e un Presidente dell'Associazione. Il suddetto Consiglio elegge un Responsabile della Contabilità. Il suddetto Consiglio elegge un Segretario.

### Soci

**Art. 6.** Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

**Art. 7. Tipi di soci.** Esistono due tipi di soci: soci effettivi e soci sostenitori. I soci effettivi partecipano direttamente all'attività dell'Associazione. L'ammissione a questa categoria di soci è subordinata al giudizio del CD. I soci sostenitori sono persone che, condividendo le finalità dell'Associazione, desiderano contribuire alla sua crescita; possono essere soci sostenitori anche Persone Giuridiche quali Enti e Pubbliche Amministrazioni.

**Art. 8. Ammissione.** La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al CD. Il CD deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

**Art. 9. Diritti e doveri dei soci.** Tutti gli associati sono tenuti al conseguimento degli scopi associativi. In particolare ogni associato è tenuto a:

- rispettare le norme contenute nel presente Statuto e nei regolamenti emessi dal CD;
- contribuire a creare all'interno dell'Associazione un ambiente sereno ed amichevole;
- versare puntualmente al Segretario l'eventuale quota associativa. Questa è da intendersi in ogni caso a fondo perso in quanto intrasmissibile e non rivalutabile.
- Nel caso di soci sostenitori che contribuiscano a sostenere l'attività associativa con azioni quali l'erogazione di servizi che di fatto costituiscono per l'Associazione supporto e risparmio economico, attraverso la stipula di accordi o convenzioni, il CD può prevedere l'esonero dal pagamento della quota associativa prevista. L'iscrizione dà diritto agli associati, purché in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa, se dovuta, di accedere a tutte le cariche sociali. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno tre mesi, dall'appartenenza all'Associazione. Tale recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

**Art. 10. Libro dei soci.** L'elenco dei soci dell'Associazione, di qualunque tipologia essi siano, risulta nel Libro dei Soci. Questo è custodito dal Segretario e aggiornato a ogni riunione del CD. Contiene i nomi, i dati anagrafici degli associati, la loro posizione all'interno dell'Associazione ed è di libera consultazione.

**Art. 11. Uscita dall'Associazione.** La qualità di socio si perde:

- per morte;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal CD. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

### **Organi sociali e cariche elettive**

**Art. 12.** Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo. Le altre cariche sono il Presidente, il Responsabile della Contabilità, il Segretario.

I componenti le cariche sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, salvo rimborsi spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

**Art. 13. Assemblea dei Soci. Comma 1.** L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dal CD almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è convocata dandone comunicazione ai soci con almeno 15 giorni di anticipo sulla prima convocazione ed individuando l'eventuale seconda convocazione. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati. Ogni associato ha diritto a un voto.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. E' consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le delibere sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

**Comma 2. Attribuzioni dell'Assemblea.** Nell'Assemblea ordinaria avviene quanto segue:

- a. il Presidente presenta la sua relazione sull'attività dell'Associazione; comunica i nominativi dei soci effettivi e sostenitori entrati o usciti dall'Associazione dall'ultima riunione; relaziona brevemente l'attività del CD;
- b. il Responsabile della Contabilità presenta il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, con la relazione economica preparata dal CD;
- c. l'Assemblea discute e approva i bilanci presentati;
- d. l'Assemblea ad anni alterni elegge il CD;
- e. l'Assemblea discute eventuali problemi specifici all'ordine del giorno ed eventualmente esprime il proprio parere mediante votazione; tale funzione è consultiva rispetto alle decisioni del consiglio;
- f. ogni socio può intervenire per fare proposte, commenti od osservazioni riguardo qualsiasi aspetto della vita dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

**Art. 14. Consiglio Direttivo. Comma 1. Nomina.** Il CD è composto da cinque soci, di cui uno riveste la carica di Presidente, eletti durante l'Assemblea Ordinaria, con votazione segreta. Ogni socio è elettore ed eleggibile e può esprimere fino a quattro preferenze. In caso di parità per l'ultimo posto da assegnare, si procede al ballottaggio tra i candidati che sono a parità, con votazione segreta in cui ogni associato esprime una sola preferenza. Lo spoglio delle schede e la comunicazione dell'esito della votazione avviene nell'arco dell'Assemblea stessa.

**Comma 2. Nomina di Presidente, Responsabile della Contabilità, Segretario, Vicepresidente.** Il Presidente è eletto dai soci, con espressione di una preferenza. La prima seduta del CD dopo l'elezione è convocata dal Presidente; nella seduta il CD elegge al suo interno un Responsabile della Contabilità e un Segretario con votazione segreta ed espressione di una sola preferenza, o per acclamazione. Queste cariche, come quella di Consigliere e di Presidente, hanno durata di due anni.

Il Presidente nomina un Vicepresidente che ne assume tutti gli attributi in caso di sua assenza.

**Comma 3. Dimissione ed espulsione.** Un Consigliere può dimettersi dal CD; in tal caso subentra il socio non eletto che ha avuto il maggior numero di preferenze, purché il numero dei soci effettivi rimanga almeno 3. A parità di più candidati, si procede al ballottaggio da parte degli associati; in caso di assenza di candidati non eletti, si procede appena possibile ad una nuova elezione del o dei Consiglieri mancanti, con le stesse modalità dell'elezione ordinaria, salvo il numero di preferenze da esprimere, che è pari al numero di persone da eleggere.

Presidente, Responsabile della Contabilità e Segretario possono presentare al CD le dimissioni dalle loro cariche, mantenendo la carica di Consigliere. In tal caso il CD procede immediatamente alle rielezioni per la carica in questione. Nel caso in cui la dimissione di queste figure comporta anche l'uscita dal CD, la nuova elezione avviene solo dopo che il consiglio sia stato reintegrato a cinque membri. Nel frattempo la carica *ad interim* è assunta dal Consigliere più anziano d'età.

Un Consigliere, oltre a poter essere espulso dall'Associazione come da Art. 11, può essere espulso dal CD (rimanendo nell'Associazione), per negligenza nello svolgere le sue mansioni di Consigliere. Tale espulsione va decisa durante una riunione del CD, dai rimanenti membri, all'unanimità. Per reintegrare il CD dopo un'espulsione si procede come dopo le dimissioni di un Consigliere.

Per la revoca della carica di Presidente occorrono i due terzi dell'Assemblea, mentre per la revoca delle cariche di Responsabile della Contabilità e di Segretario sono necessari i due terzi del CD.

**Comma 4. Attribuzioni del Consiglio Direttivo.** Il CD amministra l'Associazione. Esso è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria. In particolare, oltre alle prerogative che sono esplicitamente indicate in altri articoli di questo Statuto, il CD ha il compito di:

- farsi carico di tutti gli aspetti organizzativi che riguardano la vita dell'Associazione;
- promuovere ed attuare tutte quelle iniziative che ritenga utili allo sviluppo ed alla crescita dell'Associazione ed al perseguimento della sua attività;
- prendere in considerazione, con tempestività, attenzione e sensibilità, ogni eventuale problema che sorga nella vita dell'Associazione o che sia sollevato da qualsiasi socio; discutere e decidere nel merito di questi problemi, contribuendo per quanto è nelle proprie possibilità a risolverli incrementando all'interno dell'Associazione un ambiente sereno ed amichevole.

**Comma 5. Riunioni.** Il Presidente convoca le sedute del CD con comunicazione personale ai Consiglieri; le convocazioni sono fatte concordando con i Consiglieri ora, data e luogo; prepara l'ordine del giorno, tenendo conto dei suggerimenti dei Consiglieri, o di eventuali richieste dei soci.

La riunione è presieduta dal Presidente. Delle riunioni del CD viene redatto il verbale dal Segretario o, in sua assenza, dal segretario della seduta, nominato per l'occasione dai presenti.

Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva di almeno tre Consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per revoca, elezioni ed espulsione valgono i comma 2 e 3 del presente articolo.

**Art. 15. Attribuzioni del Presidente.** Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il CD. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del CD. Qualora il CD, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

**Art. 16. Attribuzioni del Responsabile della Contabilità.** Il Responsabile della Contabilità:

- custodisce e compila in accordo con il Segretario i registri economici;
- redige con l'aiuto del Segretario il bilancio consuntivo e preventivo da far approvare all'Assemblea;

- mantiene la contabilità dell'Associazione, fornendo dati in caso di necessità in CD;
- in caso di problemi non risolvibili all'interno dell'Associazione, in accordo con il CD, contatta esperti esterni per avere consulenza o prestazioni.

**Art. 17. Attribuzioni del Segretario.** Sono compiti del Segretario:

- verbalizzare le Assemblee dei soci e le riunioni del CD;
- custodire ed aggiornare il Libro dei Soci;
- mantenere e gestire tutta la burocrazia dell'Associazione (es.: documenti, contratti);
- provvedere al pagamento, in accordo con il Responsabile della Contabilità, di spese ordinarie di gestione (es.: affitti, bollette), dei corrispettivi a professionisti e delle tasse sulle retribuzioni come da normativa vigente;
- fornire al Responsabile della Contabilità tutto il proprio apporto per la stesura annuale del bilancio consuntivo e preventivo.

**Art. 18. Patrimonio ed esercizio sociale.** Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi di simpatizzanti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il CD presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Indipendentemente alla redazione del rendiconto economico e finanziario, in caso di raccolte occasionali pubbliche di fondi, l'Assemblea ordinaria è tenuta ad approvare entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

**Art. 19. Pagamenti e spese sostenute dall'Associazione.** Oltre che per i rimborsi spese, l'Associazione può spendere denaro per lo svolgimento della sua attività.

Il Segretario ha libertà di acquisto per l'Associazione di tutto il materiale di cancelleria e di erogare rimborsi spese senza obbligo di autorizzazione del CD, se la spesa è inferiore a un importo stabilito annualmente dal CD.

**Art. 20. Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni.** Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 13 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 622, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

**Art. 21. Norma finale.** Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Varese, 7 luglio 2008